

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/838 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo scarabeo dell'alveare in Italia

[notificata con il numero C(2015) 3558]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/909/UE ⁽³⁾ della Commissione stabilisce alcune misure di protezione a seguito di una notifica effettuata dall'Italia in data 11 settembre 2014 e relativa alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) nelle regioni Calabria e Sicilia.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/909/UE è applicabile fino al 31 maggio 2015. Tuttavia, siccome non sono ancora complete le ispezioni e le indagini epidemiologiche specificate nella decisione di esecuzione 2014/909/UE nonché la sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare nelle regioni italiane interessate, la situazione epidemiologica non è stata ancora stabilita malgrado la mancanza di avvistamenti a decorrere dallo scorso dicembre.
- (3) Alla luce di tale situazione transitoria e in attesa di ulteriori informazioni sulla sorveglianza in corso, è necessario prorogare l'applicazione delle misure previste nella decisione di esecuzione 2014/909/UE fino alla fine prevista dell'attuale stagione dell'apicoltura in tali regioni alla fine di novembre 2015.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

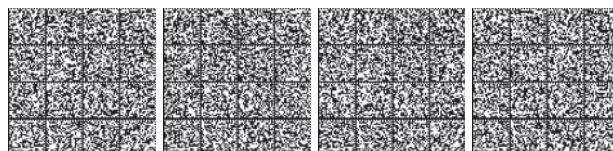
«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2015.»

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).



Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

15CE1186

